

Spett.le  
Banca d'Italia  
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione I  
Via Milano, n. 53  
00184 Roma

[servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it)

Roma, 11 giugno 2018

**Oggetto: osservazioni al documento di consultazione “Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio”**

Con riferimento alla procedura di consultazione pubblica, indetta da codesta onorevole Autorità, in relazione all'introduzione di nuove Disposizioni attuative delle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo contenute nel d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il “Decreto”), come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, la scrivente Assofiduciaria (d'ora innanzi anche indicata come l'“Associazione”) intende sottoporre alcune osservazioni alla bozza resa pubblica da codesta Autorità in data 13 aprile 2018 (di seguito il “Documento di Consultazione”).

**I.- Disposizioni Preliminari - Destinatari**

Codesta Banca d'Italia, in ragione delle nuove disposizioni legislative, ha previsto tra i destinatari della propria regolamentazione circa l'organizzazione, le procedure e i controlli

interni in materia di antiriciclaggio, solo le società fiduciarie iscritte all'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario o "TUB") e non, invece, le società fiduciarie non iscritte alla sezione speciale dell'albo.

Come noto, alla luce del disposto dell'art. 3, comma 2, del Decreto, le società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo rientrano tra i soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio e di contrasto del terrorismo e, nello specifico, sono ricomprese nella categoria degli intermediari bancari e finanziari.

In quanto appartenenti alla categoria degli intermediari bancari e finanziari, le società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo, secondo il disposto dell'art. 1, comma 2, lett. c), del Decreto, sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo delle cosiddette "autorità di vigilanza di settore" (Banca d'Italia, Consob e Ivass), le quali, in base all'art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto, "*adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia [...] di organizzazione, procedure e controlli interni*".

In ragione della sottoposizione delle società fiduciarie non iscritte all'albo alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e, in ultimo, della Unità di Informazione Finanziaria (UIF), la scrivente Associazione auspica che da tali amministrazioni pervenga un attivo e pronto intervento regolamentare volto ad applicare alle società fiduciarie non iscritte all'albo una disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni del tutto analoga o simile a quella proposta da codesta onorevole Autorità per le società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo.

## **II.- Parte Quinta – Sezione III – Obbligo di trasmissione delle relazioni annuali sull'attività svolta dalle funzioni di controllo**

Nel Documento di Consultazione si prevede che le società fiduciarie iscritte all'albo *ex art.* 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, "TUB") siano tenute a

trasmettere “*tempestivamente alla Banca d’Italia le relazioni annuali sull’attività svolta dalle funzioni di controllo, salvo quanto previsto dalla Parte III, Sez. I’.*”

Alla citata Parte III, Sezione I, n. 1.6, del Documento di Consultazione si prevede che “*I destinatari trasmettono alla Banca d’Italia:*

- a. nel termine di 10 giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio;*
- b. entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della funzione antiriciclaggio, approvata dagli organi aziendali”.*

Dato che le società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell’albo, secondo quanto previsto dalla Circolare di Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015, al Titolo VII, Capitolo 2, Sezione III, sono tenute ad istituire solamente la funzione di revisione interna e, conseguentemente, a predisporre la relativa relazione annuale, si ritiene che quando si fa riferimento alle relazioni annuali sull’attività svolta dalle funzioni di controllo che le società fiduciarie devono inviare a Banca d’Italia, ci si riferisca esclusivamente alla relazione della funzione di revisione interna ed alla relazione della funzione antiriciclaggio.

Pertanto, si chiede a codesta onorevole Autorità di voler confermare tale interpretazione e, in subordine, di voler modificare di conseguenza il Documento di Consultazione precisando che le uniche relazioni annuali delle funzioni di controllo che le società fiduciarie sono tenute ad inviare sono quella della funzione di revisione interna e quella della funzione antiriciclaggio.

### **III.- Parte Quinta – Sezione III – Obbligo di indicazione dei soggetti che abbiano ricevuto più di tre deleghe ad operare in relazione a differenti mandati**

Nel Documento di Consultazione si prevede che le società fiduciarie iscritte all’albo siano tenute a trasmettere a Banca d’Italia la relazione annuale della funzione antiriciclaggio e, nello specifico, si dispone che in tale relazione debbano essere inserite dettagliate indicazioni


in merito alla “*presenza di soggetti che abbiano ricevuto più di tre deleghe ad operare in relazione a differenti mandati*”.

Se da un lato si comprende perfettamente come, in ragione del contrasto dell’attività di prestazione abusiva di servizi di investimento, sia necessario vigilare su un soggetto che abbia ricevuto diverse deleghe ad operare in relazione a differenti mandati, dall’altro lato non è chiaro perché ciò debba riguardare anche la normativa antiriciclaggio.

Si chiede pertanto che codesta onorevole Autorità voglia specificare meglio la ragione di tale obbligo.

Con osservanza

Fabio Marchetti  
Presidente



FM/edd